

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

### VETERINARIE (SPESE)

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	VETERINARIE (SPESE)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. c-bis, TUIR)
Deducibile/Detraibile	<b>Detraibile</b>
Misura	<b>19%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP da 8 a 13 Codice 29</b>
Rigo del Modello 730	<b>E da 8 a 10 Codice 29</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario.

Scontrino dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.

Autocertificazione attestante che l'animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Riguarda le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

La stessa spetta sulla **parte che eccede l'importo di euro 129,11** e nel limite massimo di **euro 500,00**.

Pertanto, **l'importo va indicato comprensivo della franchigia** e non può eccedere euro 500.

**La detrazione massima spettante è pari a euro 370,89 x 19 per cento = euro 70,47, arrotondato a euro 70.**

Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La detrazione spetta:

- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale;
- per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (*Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1*).

La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (**DM n. 289 del 2001**).

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.